

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN NOLEGGIO**“INCLUSIVE SERVICE” DI AUSILI PER ASSISTENZA RESPIRATORIA****DOMICILIARE.**

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____ in Potenza, nella sede

amministrativa dell’Azienda Sanitaria Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) alla Via

Torraca, 2, avanti a me **DR.** _____ ufficiale rogante dell’Azienda Sanitaria

Locale di _____, autorizzato con deliberazione del Direttore Generale n. _____

del _____ a rogare atti ove sia parte l’Amministrazione, sono personalmente

comparsi:

▪ **DR.** _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di

Direttore Generale pro-tempore e legale rappresentante dell’**AZIENDA**

SANITARIA LOCALE DI _____ con sede in _____ alla Via

_____, codice fiscale _____, giusta D.P.G.R. N. _____ del

30/12/2011, domiciliato per la carica presso la sede dell’_____ che

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del

suddetto Ente;

▪ _____, nato a _____) il _____,

residente in _____, Via _____ il quale dichiara di agire ed

intervenire nel presente atto nella sua qualità di procuratore della Ditta

_____ con sede legale in _____, alla Via

_____, partita Iva _____

I nominati comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente

certo, rinunciano espressamente e con mio consenso, alla assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

☐ Con deliberazione n. _____ del _____, adottata dal Direttore

ALLEGATO 11 –SCHEMA DI CONTRATTO

Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, sono stati approvati i verbali

della gara esperita mediante procedura aperta, per l'affidamento, nell'ambito

delle prestazioni di assistenza protesica ai sensi del D.M. della Sanità n. 332 del

27.8.1999, e della D.G.R. n. 1249 del 30 luglio 2008, del servizio in noleggio

“inclusice service” di ausili per assistenza respiratoria domiciliare e della

fornitura di ausili per tracheotomia, a favore dei pazienti residenti o domiciliati

nel territorio delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Basilicata, riunite in

unione regionale di acquisto;

☐ con l'atto predetto si aggiudicava alla Ditta _____ il servizio di cui cui
trattasi, lotto n. _____ inerente _____;

☐ a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, la Ditta
ha costituito deposito cauzionale di € _____, mediante
_____;

☐ in merito all'insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di
applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 Maggio 1965, n. 575,
e successive modifiche ed integrazioni, si è acquisita ai sensi del D.Lgs
08/08/1994, n. 490, e del D.p.R. 03/06/1998, n. 252, l'informazione prot. n.
_____ del _____ della Prefettura di _____.

Ovvero (nell'ipotesi di contratto di importo complessivo < ad € 193.000,00 Iva
esclusa:

☐ in merito all'insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di
applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 Maggio 1965, n. 575,
e successive modifiche ed integrazioni, si è acquisito il certificato della
C.C.I.A.A. di _____, datato _____, corredato della dicitura antimafia
ai sensi del D.p.R. 3 giugno 1998, n. 252

ALLEGATO 11 –SCHEMA DI CONTRATTO

Tutto ciò premesso, tra i predetti signori nelle rispettive qualità, previa ratifica e conferma della narrativa che precede si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 01- Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alle premesse: a) le deliberazioni n. _____ del _____; b) il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto ed il capitolato tecnico; c) l'offerta economica della Ditta n. _____ del _____; d) le schede tecniche di ciascuno dei dispositivi offerti relative ai lotti aggiudicati; e) il progetto di organizzazione del servizio. I predetti atti di cui alle lettere a), b), d), ed e), non sono materialmente allegati al presente atto e sono depositati presso la U.O. Provveditorato- Economato che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

ART.02- Il dr. _____ nella sua qualità di Direttore Generale pro-tempore, in nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda Sanitaria Locale di _____ che in seguito per brevità sarà denominata " Azienda Sanitaria", in esecuzione della deliberazione n. _____ del _____, affida alla Ditta _____, che in seguito per brevità sarà denominata "Ditta" il servizio in noleggio “inclusive service” di ausili per assistenza respiratoria domiciliare (ovvero di ausili per tracheotomia) relativi ai lotti sottoindicati, ed ai canoni mensili (prezzi unitari) unitari, Iva esclusa, per singolo ausilio quali risultanti dall’offerta economica n. _____ del _____ formulata dalla Ditta in sede di gara.

▪ **LOTTO N. _____**

L’importo complessivo presunto annuo dei suddetti lotti relativo al fabbisogno dell’Azienda Sanitaria è di € _____;

L’appalto viene affidato ed accettato secondo le norme, condizioni e modalità scaturenti da tutti gli atti inerenti la gara, ed in particolare quelli elencati nel precedente art. 1, e dalle normative vigenti in materia, per quanto non espressamente

indicato ed in conformità al contenuto del presente contratto.

Opzioni da inserire nel caso di noleggio degli ausili di assistenza respiratoria domiciliare).

Il servizio comprende:

1. La fornitura in noleggio, l'installazione e il collaudo delle apparecchiature presso il domicilio* dell'assistito, ovvero presso le UU.OO. di Pneumologia Ospedaliera e Territoriali e/o presso il Dipartimento di Cure Primarie delle singole Aziende Sanitarie;

2. La fornitura e la consegna di tutto il materiale consumabile necessario al funzionamento dell'apparecchiatura presso il domicilio* dell'assistito;

3. L'assistenza tecnica necessaria a garantire la continuità di funzionamento delle apparecchiature fornite al domicilio dell'assistito, con copertura manutentiva di tipo full-risk, ricambi inclusi, per tutto il periodo contrattuale;

4. L'istruzione all'uso dell'apparecchiatura all'assistito e/o a un suo familiare o a persona che lo assiste;

5. il servizio di "call center";

6. La copertura assicurativa full-risk, per danni a persone e cose derivanti dalla detenzione ed uso delle apparecchiature al domicilio dell'assistito;

* con il termine "**domicilio**" si intende sia la residenza abituale dell'assistito, sia le eventuali residenze temporanee, su tutto il territorio nazionale, in cui venga a trovarsi. In tale ultima fattispecie, nessun onere aggiuntivo potrà essere fatto carico all'Azienda Sanitaria.

ART.03 -Durata contrattuale. Il servizio avrà durata di anni sei a decorrere dal _____, con possibilità di risoluzione anticipata da parte dell'Azienda Sanitaria, in qualsiasi momento, da comunicarsi alla Ditta mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non conforme esecuzione del contratto, ovvero nei casi previsti al successivo art..

Art. 04 -Corrispettivo della fornitura -I canoni mensili di noleggio e di manutenzione di ciascun ausilio, nonché i prezzi dei consumabili da utilizzare con i dispositivi forniti, saranno quelli risultanti dalla gara, e resteranno fissi e invariabili per tutto il periodo contrattuale. L'eventuale revisione prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate nel disposto di cui all'art. 115 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., a partire dal terzo anno contrattuale, secondo le modalità indicate nel capitolato speciale di appalto. I fabbisogni annuali riportati nel capitolato tecnico a fianco di ciascun ausilio, hanno valore puramente indicativo; essi non impegnano in alcun modo l'Azienda Sanitaria ad emettere ordinativi corrispondenti ai quantitativi ivi indicati, in quanto gli approvvigionamenti saranno disposti solo sulla base delle effettive necessità (prescrizioni specialistiche). La Ditta sarà tenuta a fornire, alle condizioni di aggiudicazione, le maggiori o minori quantità richieste, senza poter avanzare eccezione alcuna o richiedere indennizzi di qualsiasi sorta o recedere dal contratto. Qualora a seguito di disposizioni normative dirette al contenimento della spesa emerga che i prezzi contrattuali siano superiori del 20% rispetto a quelli segnalati dall'Autorità di vigilanza sui contratti, o da altri Organismi istituzionali, l'Azienda Sanitaria proporrà alle Ditte aggiudicatrici la rinegoziazione dei prezzi che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti una modifica della durata del contratto, con possibilità di recedere dal contratto in caso di non accettazione da parte dei fornitori, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile

ART.05 - Caratteristiche tecnico-qualitative degli ausili - Le caratteristiche tecnico-qualitative e funzionali minime degli ausili da fornire in noleggio, sono

ALLEGATO 11 –SCHEMA DI CONTRATTO

indicate nell'allegato capitolato tecnico. La Ditta deve impegnarsi a fornire, a seconda delle specifiche necessità, gli ausili con le caratteristiche descritte nell'allegato capitolato tecnico, e corredati di tutti i prodotti accessori necessari alla ventiloterapia domiciliare secondo quanto previsto dal D.M. della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, anche se non descritti e quotati nell'offerta. Ciascun ausilio che verrà fornito in noleggio deve essere nuovo di fabbrica nella versione più aggiornata, regolarmente collaudato da parte della Ditta, con rilascio all'Azienda Sanitaria della documentazione attestante la data di produzione e le verifiche funzionali svolte sullo specifico apparecchio (data di collaudo, modello, numero di serie, marcatura di conformità a tutte le normative vigenti, etc.).

05.01 Ricondizionamento apparecchiature. In caso di cessazione per qualsiasi causa del servizio di assistenza respiratoria domiciliare all'assistito che le ha in uso (premorienza, modifica e/o cessazione della terapia, etc.), e al fine di consentire il riutilizzo delle apparecchiature nell'ambito del contratto in corso con l'Azienda Sanitaria, la Ditta provvederà al ricondizionamento delle stesse (manutenzione, verifiche elettriche e di efficienza) e rinoleggiato per un nuovo utente per periodo non superiore ai tempi minimi di rinnovo previsti dall'art. 5 del D.M. 332/1999. Ai sensi della citata disposizione normativa, i suddetti tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati sulla base di una dettagliata relazione del Centro prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative.

ART.06 –Variazioni del Nomenclatore Tariffario. Qualora durante il periodo di vigenza del contratto il D.M. della Sanità n. 332/1999, venisse modificato con l'inserimento di nuovi presidi attinenti alla funzione respiratoria, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta l'estensione del contratto per la fornitura dei nuovi prodotti. I prezzi di noleggio dei nuovi ausili saranno oggetto di specifica

trattativa. Nell'ipotesi in cui venissero eliminate dal nomenclatore citato i codici attualmente esistenti, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di eliminare dal noleggio gli ausili corrispondenti, senza che la Ditta possa sollevare obiezioni di sorta né pretendere alcun compenso.

ART. 07 “CALL CENTER (Numero verde) – Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di noleggio, la Ditta dovrà attivare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, un numero verde con chiamata gratuita, da mettere a disposizione dell'Azienda Sanitaria che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste di fornitura, intervento, etc.. Il “Call Center” per la ricezione delle chiamate mediante operatore dovrà funzionare 24/24 ore di tutti i giorni dell'anno. Tale Call Center dovrà avere un numero telefonico ed un numero di fax dedicati alla gestione dei seguenti servizi:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di manutenzione ed assistenza tecnica;
- richieste di materiali di consumo;
- ricezione e smistamento degli ordini e delle altre richieste.

Ad ogni chiamata ricevuta, relativa alla richiesta di intervento per malfunzionamento dell'apparecchiatura, la Ditta dovrà assegnare un numero progressivo identificativo della chiamata. Tale identificativo, unitamente all'ora di registrazione, dovrà essere comunicato al richiedente contestualmente alla chiamata. I termini di erogazione dei servizi decorreranno dalla registrazione della chiamata. E' in ogni caso da escludersi tassativamente l'attivazione di una segreteria telefonica.

ART.08 –Espletamento del servizio - L'esecuzione del servizio dovrà avvenire in attuazione di quanto contenuto nell'art. 8 del capitolato speciale, nel capitolato

tecnico, e nella relazione concernente organizzazione del servizio, presentata dalla Ditta in sede di gara, e che qui si intendono integralmente richiamati. L'Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento, tramite proprio personale di fiducia ogni accertamento e controlli sulla fornitura consegnata e/o sulle modalità operative del servizio (a titolo esemplificativo: l'installazione, la fornitura periodica del materiale di consumo, la manutenzione ed assistenza tecnica, l'utilizzazione e la conservazione degli apparecchi), al fine di verificare l'esatta rispondenza rispetto a quanto stabilito nel capitolato speciale. Le eventuali inadempienze riscontrate in sede di controllo quali-quantitativo o di ulteriori accertamenti, potranno costituire motivo di contestazione alla Ditta.

Art. 09- Garanzie - La Ditta è tenuta a garantire che le apparecchiature messe a disposizione siano immuni da vizi che le rendano anche parzialmente non idonee all'uso cui esse sono destinate, quali imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, o vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Per effetto di tale garanzia la Ditta si obbliga a risarcire i danni tutti che dovessero verificarsi a causa dei vizi esistenti, previa determinazione degli stessi. La Ditta medesima è altresì tenuta a garantire il buon funzionamento delle apparecchiature, riconoscendo all'Azienda Sanitaria, nel caso di cattivo o mancato funzionamento delle stesse, il diritto a chiedere la riparazione sollecita o la sostituzione delle stesse. Nel caso in cui la Ditta non effettui o ritardi le riparazioni o le sostituzioni richieste, il contratto si intenderà automaticamente risolto con tutte le conseguenze che ciò comporterà per la parte inadempiente.

Art. 10 -Oneri e obblighi del fornitore – aggiornamento tecnologico -La Ditta è tenuta a mantenere inalterata la qualità del servizio per tutta la durata del contratto. Dovrà altresì impegnarsi, in corso di fornitura, a sottoporre all'attenzione

dell'Azienda Sanitaria la sopraggiunta disponibilità di evoluzioni di prodotti, i quali potranno essere forniti in sostituzione di quelli aggiudicati, a parità di condizioni economiche, previo consenso del medico specialista ed autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.

Art. 11 Scioperi e cause di forza maggiore -La Ditta assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative idonee ad evitarne l'interruzione o la sospensione.

Art. 12 -Personale adibito alla consegna e responsabilità civile La Ditta, per la consegna a domicilio degli ausili, dovrà garantire di avvalersi di personale in regola con gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia. L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità civile per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto. La Ditta è, altresì, direttamente responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno agli assistiti e/o cose che possa derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, e sia imputabile ad essa o ai suoi dipendenti, e dei quali sia chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria, che s'intende sollevata e indenne da ogni pretesa. Ferie, sospensioni, scioperi non debbono creare disagio all'utenza.

ART. 13 –Prescrizioni specialistiche - Nel caso in cui, a seguito di specifica richiesta del Centro Prescrittore, si rendesse necessario dare in dotazione all'assistito un ventilatore polmonare con specifici requisiti e caratteristiche tecniche che può essere fornito esclusivamente da una delle ditte partecipanti alla gara, ma non aggiudicataria del lotto relativo alla tipologia dello specifico ventilatore prescritto, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di utilizzare le offerte formulate in sede di

gara dalle ditte, ai fini del noleggio presso le stesse ditte del tipo di ventilatore richiesto. In tale ipotesi il noleggio sarà regolamentato dalle condizioni tutte previste nel capitolato speciale di appalto e nel presente Capitolato.

ART. 14 -Manutenzione ed assistenza tecnica - La Ditta dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto del noleggio, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta del competente Servizio dell'Azienda Sanitaria e/o dell'assistito, l'assistenza tecnica e la manutenzione, ovvero porre in essere ogni attività necessaria per il buon funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti delle apparecchiature guaste. Per malfunzionamento dell'apparecchiatura si intende ogni difformità di funzionamento del prodotto in relazione a quanto previsto nella documentazione tecnica e manualistica d'uso. Gli interventi di assistenza tecnica potranno essere richiesti dal competente Servizio dell'Azienda Sanitaria o dall'assistito che ha in uso le apparecchiature, telefonando al "Call Center". Per le modalità di espletamento del servizio di assistenza tecnica si rinvia a quanto prescritto all'art. 8 paragrafo 8.12 del capitolato speciale di appalto, che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 15 - Cessazione del servizio ad un assistito -La cessazione del servizio a un assistito, per qualsiasi causa, sarà tempestivamente comunicata alla Ditta dal competente Servizio dell'Azienda Sanitaria. La Ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro del materiale di sua proprietà, nel luogo ove esso si trova in giacenza (Ospedale, Struttura Assistenziale, domicilio dell'assistito, etc). Indipendentemente dai tempi di realizzazione del suddetto iter, l'Azienda Sanitaria liquiderà, come ultima mensilità di noleggio, esclusivamente quella in cui è avvenuta la comunicazione di cessazione del servizio.

Art. 16 -Ulteriori obblighi e condizioni a carico della Ditta La Ditta, a

ALLEGATO 11 –SCHEMA DI CONTRATTO

conoscenza delle normative regolamentari e di legge, nonché dei principi cui deve

uniformarsi la gestione, oltre a quanto precedentemente specificato, dovrà

impegnarsi, assumendone i relativi oneri diretti e indiretti dei servizi:

a) a prestare il servizio attraverso personale qualificato;

b) a sostituire in tutto o in parte le attrezzature che per difetto o per deterioramento si rivelassero non più efficienti;

c) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuna e di igiene del lavoro;

d) ad assumersi ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'Azienda Sanitaria e di terzi, anche nei casi di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non nella gestione del servizio; ed a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto e a trasmettere all'Azienda Sanitaria con periodicità annuale una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio necessaria anche per una valutazione in merito agli eventuali correttivi da concordarsi;

e) a rendicontare e fatturare, entro il decimo giorno successivo ad ogni fine bimestre, i noleggi separati per singolo Distretto Sanitario, riportando data di inizio e cessazione del noleggio, tenendo presente che contabilmente la data di inizio del noleggio decorrerà dal giorno di consegna/collaudo della strumentazione a domicilio del paziente, mentre la data di cessazione decorrerà dalla data di comunicazione da parte del Distretto Sanitario della sospensione della terapia ovvero, in caso di premorienza del paziente, dalla data del decesso; si precisa che l'utilizzo del ventilatore per l'adattamento del paziente nel periodo di degenza presso la struttura ospedaliera prescrittrice non è a carico

dell'Azienda Sanitaria, che assume l'onere solo dopo la dimissione, quando

l'assistito è al proprio domicilio.

ART. 17 Trattamento dei dati personali degli assistiti La Ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per i dati degli assistiti destinatari del presente appalto dei quali entrerà in possesso. Alla Ditta, prima dell'attivazione del servizio, verrà inviata dall'Azienda Sanitaria una lettera di “Nomina del responsabile esterno di trattamento di dati personali” che dovrà ritornare debitamente firmata per accettazione.

(Eventuale) ART. 18 –Subappalto Le parti precisano che la Ditta ha indicato in sede di offerta le seguenti parti del servizio che intenderà subappaltare ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:

Art. 19 –Divieto di cessione del contratto -E' fatto divieto alla Ditta di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena la risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

Art. 20 -Copertura assicurativa La Ditta dichiara di avere stipulato, con la Società assicuratrice _____, la polizza n. _____ riguardante l'assicurazione per la responsabilità civile propria e la responsabilità del personale dalla stessa utilizzato, con il seguente massimale _____, per danni a cose e persone derivanti dalla detenzione ed uso, presso il domicilio dell'assistito, degli ausili ceduti in noleggio. La Ditta risponderà direttamente dei danni eventualmente causati a persone, animali o cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, sollevando l'Azienda Sanitaria stessa da ogni responsabilità in caso di

danno all'assistito.

ART. 21 – Osservanza delle condizioni di lavoro La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta e, inoltre, obbligata al rispetto delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, quali disciplinate dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Azienda Sanitaria, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta verrà rimborsata quando l'Ispettorato predetto abbia dichiarato che la Ditta si sia posta in regola e la stessa non possa vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART. 22 -Penalità Poiché il servizio contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio, e non può per nessuna ragione sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito, o eseguirlo in ritardo. Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio (nei termini e modi che riterrà opportuno e a spese della Ditta) di quelle prestazioni necessarie per il regolare adempimento del servizio, anche per qualità migliore e a prezzo superiore a quello contrattuale assunti. L'Azienda Sanitaria, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di verificata violazione di tali norme. Resta precisato che eventuali inadempimenti, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitati al tempo

strettamente necessario per la adozione degli opportuni provvedimenti. Ove gli inadempimenti si ripetessero o protraessero in misura ritenuta intollerabile dall'Azienda Sanitaria, la medesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del caso, ponendo a carico della Ditta spese e danni conseguenti, senza eccezione. Resta precisato che eventuali inadempimenti, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitati al tempo strettamente necessario per la adozione degli opportuni provvedimenti.

Per la quantificazione dell'importo delle penali si rinvia a quanto prescritto all'art. 21 del capitolato speciale. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta, le quali devono pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla data della contestazione.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva, ove esistente, se queste non bastanti. Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Qualora la violazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

ART. 23 -Risoluzione del contratto - Fatto salvo il disposto di cui al precedente art. 3 del presente contratto l'Azienda Sanitaria potrà procedere di diritto (ipso jure) ex art. 1456 C.C. alla risoluzione il contratto mediante provvedimento motivato e previa comunicazione del relativo procedimento, nelle ipotesi previste all'art. 22 del capitolato speciale di appalto che qui si intendono integralmente richiamate. In particolare il contratto sarà risolto di diritto in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come

modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del D.L. 187/2010.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale e l'acquisto in danno degli ausili oggetto del contratto stesso, salva la possibilità per l'Azienda Sanitaria di richiedere il risarcimento di ogni altro danno inerente e consequenziale. Inoltre la fornitura si intenderà automaticamente disdettata, in tutto o in parte, qualora sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari dovessero ridefinire la disciplina dell'assistenza protesica ai sensi di quanto previsto dal D.M. Sanità n. 332/99, revocando l'erogazione dei presidi/ausili inclusi nello stesso D.M., oggetto del presente contratto, senza che la Ditta possa conseguenzialmente avanzare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 24 -Modalità di fatturazione e pagamento - La fatturazione dei canoni di noleggio e di manutenzione dovrà avvenire, con cadenza bimestrale, con esplicito riferimento all'ordinativo di fornitura emesso dell'Azienda Sanitaria, in applicazione dei prezzi contrattuali quali offerti in sede di gara. Si precisa che il diritto al pagamento del canone mensile di noleggio viene riconosciuto solo per i dispositivi effettivamente installati e funzionanti. Alle fatture, che dovranno contenere anche i dati identificativi del paziente (o codice), dovranno essere allegate le copie dei documenti di trasporto o documenti analoghi, unitamente ad un elenco riepilogativo, dei pazienti in carico. Le fatture derivanti dalle forniture relative ai consumabili dovranno essere emesse in funzione delle effettive quantità richieste per ciascun paziente sulla base dei prezzi unitari riportati nell'offerta economica

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle

relative fatture sarà effettuato, tramite il servizio di Tesoreria. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria. A seguito di intervenuta negoziazione con la Ditta l'Azienda Sanitaria, in deroga al citato D.Lgs 231/2002, disporrà il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento, ed il riconoscimento degli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 del Codice Civile, dopo la scadenza del termine di cui sopra e fino alla data di emissione del mandato. Tale termine resterà interrotto qualora l'Azienda Sanitaria chieda chiarimenti. Eventuali penali o detrazioni per mancato rispetto degli obblighi contrattuali verranno imputate alla prima fattura ammessa al pagamento. La Ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto, come prescritto all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dal decreto legge n. 187 del 2010.

ART. 25 –Registrazione del contratto -Ai fini della registrazione del presente contratto si dichiara che l'importo complessivo presunto annuale della fornitura, al netto dell'Iva, quale risultante dalla sommatoria dei singoli lotti calcolata sulla base del fabbisogno presunto dell'Azienda Sanitaria è di € _____, pertanto viene richiesta la registrazione a tassazione fissa.

ART. 26 –Spese contrattuali -Tutte le spese relative alla presente scrittura privata (bollo, diritti di segreteria e di registrazione, etc), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico della Ditta senza diritto a rivalsa.

ART. 27 - Foro Competente -Per tutte le controversie giudiziali ed extragiudiziali che dovessero insorgere tra le parti per l'esecuzione del presente contratto è competente unicamente il Foro di _____.

ART. 27 – Norme di rinvio - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto,

ALLEGATO 11 –SCHEMA DI CONTRATTO

nel capitolato speciale e nel capitolato tecnico, si fa espresso richiamo all’osservanza del Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 e s.m.i., e nella D.G.R. n. 1249 del 30 luglio 2008, alle norme del Codice Civile, alle norme del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ed alle ulteriori norme vigenti in materia per quanto applicabili che regolano le forniture pubbliche di beni e servizi.

Io Ufficiale Rogante ricevo il presente contratto del quale ho dato lettura ai contraenti che lo trovano pienamente conforme alla loro volontà e meco lo sottoscrivono, in segno di totale accettazione, in calce del presente e a margine degli altri fogli unitamente agli allegati, come per legge.

DITTA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI

IL DIRETTORE GENERALE

L’UFFICIALE ROGANTE